



COMUNE DI CESENA
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE
SERVIZIO TRIBUTI

P.G.N 17511/157

I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'imposta e recante la sua disciplina) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Vista la deliberazione di Giunta del 19 dicembre 2006, n. 395 recante le misure da applicare per il calcolo dell'imposta;

si rende noto che

- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 deve essere presentata la dichiarazione ICI riferita agli immobili ubicati nel territorio del Comune, **limitatamente** ai presupposti d'imposta sorti o variati dopo il 1° gennaio 2007 ad esclusione dei casi dipendenti da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche previste dall'art .3 – bis del D.Lgs. n. 463 del 18/12/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico;

- la raccolta delle dichiarazioni ICI 2007 e la distribuzione dei relativi modelli è effettuata **presso il Servizio Tributi - Reparto ICI. Nei mesi di maggio, giugno e luglio gli uffici sono aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00.** In alternativa, la dichiarazione può essere spedita in busta bianca indicante la dicitura "DICHIAZIONE ICI 2007" a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all' Ufficio Tributi del Comune;

- la modulistica è disponibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (l'ufficio è ubicato sotto il porticato del palazzo comunale) .

ALIQUOTE ICI DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI RELATIVI AL 2008

- **RIDOTTA 5,80 PER MILLE** per:

- a) unità immobiliari direttamente adibite ad **abitazioni principali** dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, **residenti nel Comune;**
- b) unità immobiliari locate **con contratto registrato** a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (**vedi nota** per comunicazione *);
- c) unità abitativa non locata, di proprietà o in usufrutto, di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari (in tal caso occorre presentare apposita comunicazione in carta semplice all'Ufficio ICI entro il 16/06/2008, o il 16/12/2008, se il ricovero avverrà successivamente a tale data, allegando alla comunicazione la dichiarazione dell'Istituto di accoglienza o, in alternativa, presentando idonea autocertificazione sostitutiva);
- d) alloggi regolarmente assegnati, a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali, da parte dell' A.C.E.R.;
- e) **unità abitative cedute in uso gratuito, come abitazione principale, ai soli parenti di 1° grado (vedi nota per comunicazione*), purchè vi abbiano acquisito la residenza anagrafica, come da delibera di C.C. n. 235 del 20/12/2007 che ha modificato il Regolamento ICI;**
- f) unità abitativa posseduta da soggetti obbligati a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio purchè utilizzata, quale abitazione principale, dai familiari dei soggetti medesimi;
- g) unità abitativa posseduta da residenti all'estero, purchè non locata;
- h) unità abitative **locate con contratto registrato ad ONLUS**, purchè da queste destinate alle fasce sociali più deboli ed utilizzate dal conducente come abitazione principale (**vedi nota** per comunicazione*);
- i) unità immobiliari costituenti **pertinenze dell'abitazione principale (o dell'unità immobiliare ad essa equiparata)**, anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri. L'aliquota ridotta del 5,80 per mille può essere applicata **fino ad un massimo di due unità per ogni tipologia di pertinenza per ogni abitazione** (es. 2 autorimesse, 2 posti auto, 2 cantine, 2 solai).

- **AGEVOLATA 0,5 PER MILLE** per:

- a) unità abitative e relative pertinenze locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo il **contratto-agevolato di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998** - norma recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo- (**vedi nota** per comunicazione*);
- b) unità abitative e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio di cui **ai commi 2 e 3, dell'art.5, della legge 431/1998 (vedi nota** per comunicazione*).

- **MAGGIORATA 9 PER MILLE** per:

unità abitative non locate e relative pertinenze, anche se accatastate separatamente, per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, con esclusione delle "residenze secondarie o seconde case", come definite dal comma 2, dell'art. 6, del Regolamento ICI.

- **ORDINARIA 7 PER MILLE** per:

terreni agricoli, aree edificabili ed ogni altra tipologia di immobile, compresi quelli concessi in locazione finanziaria, enfiteusi, diritto di superficie e le aree demaniali date in concessione, per i quali non si rendono applicabili le altre tre aliquote.

***NOTA PER COMUNICAZIONE:** per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione e/o riduzione, i beneficiari hanno l'obbligo di presentare all'ufficio ICI, entro il 16 dicembre 2008, apposita COMUNICAZIONE. In assenza di variazioni coloro che hanno presentato negli anni precedenti la comunicazione non devono ripeterla nel 2008.

RIVALUTAZIONE RENDITE CATASTALI E REDDITI DOMINICALI DEI TERRENI AGRICOLI

Per l'anno 2008, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, tutte le **rendite catastali**, definitive o presunte, devono essere **rivalutate del 5%** (la rivalutazione non opera per i fabbricati del gruppo D interamente posseduti da impresa, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale). In tal caso l'imponibile ICI è costituito dal costo di acquisizione e dagli eventuali costi incrementativi, rivalutati secondo i coefficienti approvati annualmente con decreto ministeriale - per l'anno 2008 decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/03/2008. Per i **terreni agricoli il reddito dominicale** deve essere **rivalutato del 25%**.

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

Dal primo gennaio 2008 i valori di riferimento, già deliberati dal Comune e vigenti per l'anno 2007, sono stati incrementati del 5,3% con delibera di Giunta n. 345 del 14/11/2007.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Detrazione normale comunale €103,29;

2) Detrazione maggiorata stabilita dal Comune €165,27: si applica in alternativa alla detrazione normale, per casi specifici di contribuenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico, secondo i criteri e i requisiti reddituali (**ISE**), stabiliti con deliberazione consiliare 18/11/2002 n. 241. Informazioni dettagliate al riguardo potranno essere richieste direttamente all'Ufficio ICI o all'Ufficio ISE comunale ubicato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Tel. 0547 356454).

Per aver diritto alla maggiore detrazione è assolutamente indispensabile produrre all'Ufficio ICI apposita "Dichiarazione di responsabilità" entro il 31 luglio 2008;

3) ulteriore detrazione statale entro il limite massimo di € 200,00: viene aggiunta alla detrazione normale o maggiorata ed è pari all'1,33 per mille da calcolarsi sulla base imponibile dell'abitazione principale (con esclusione delle cat. Catastali A1, A8 ed A9) e quella delle sue eventuali pertinenze. Spetta agli aventi titolo ad usufruire della detrazione comunale e viene suddivisa con gli stessi criteri (salvo il caso particolare di coniugi separati o divorziati, soggetto a specifica disciplina dal 2008). L'ulteriore detrazione non si applica per i casi di abitazione principale assimilata indicati ai precedenti punti c) e f).

La parte di detrazione non assorbita dall'imposta sull'abitazione principale può essere utilizzata a scomputo dell'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze ad essa funzionalmente collegate. **L'ammontare delle diverse detrazioni (comunale e statale) di cui ha beneficiato il contribuente deve essere indicato nelle apposite caselle del bollettino di CCP o distintamente nel Mod. F24 utilizzando il codice relativo (3900).**

Le detrazioni sopra indicate non si applicano mai alle unità abitative locate direttamente con contratto registrato, oppure locate con regolare contratto ad ONLUS, oppure locate con contratto agevolato o transitorio (vedi aliquota agevolata), **e dal 2008 anche a quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini.**

→

ACCONTO ENTRO IL 16 giugno 2008
--

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) entro il 16 giugno 2008 - 1^a rata pari al 50% dell'imposta dovuta, per l'anno in corso;
- b) nel periodo compreso fra il 1° e il 16 dicembre 2^a rata a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2008;
- c) entro il termine di cui al punto a) è consentito effettuare il versamento dell'intero tributo dovuto per l'anno 2008;
- d) per i contribuenti residenti all'estero il versamento dell'intero tributo può essere effettuato, in alternativa alle modalità di cui ai punti precedenti, entro il 16 dicembre 2008, maggiorandolo del 3 per cento;
 - **i versamenti**, cumulativi per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Cesena, **saranno eseguiti** utilizzando i nuovi bollettini recanti l'indicazione delle due detrazioni (comunale e statale) presso gli uffici postali o gli sportelli **UNIBANCA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA, Agenzia di Cesena, piazza L. Sciascia 181** (ex Zuccherificio). Il versamento sarà fatto sul **c/c postale n. 88707187 intestato a : CORIT Riscossioni Locali Spa- Comune di Cesena – FC –ICI.**
 - A seguito dell'entrata in vigore del comma 55 art.37 del DL 223/2006, convertito in Legge 248/2006, è possibile effettuare il pagamento ICI mediante **il modello F24**, presso gli Istituti Bancari e gli sportelli postali.
 - In alternativa è possibile effettuare i versamenti mediante INTERNET, tramite il servizio telematico, della concessionaria **CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA**, che è responsabile del funzionamento del servizio (indirizzo INTERNET : www.corit.it). Sempre attraverso INTERNET è possibile il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.a. (modalità prevista dal D.M. dell'economia e delle Finanze del 04/12/2001 comma 4, Art. 1 - Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale-). Per entrambi i servizi INTERNET l'eventuale costo dell'operazione è a carico del contribuente.

Tutti i versamenti devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 cent., ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per la modulistica ed ogni altra informazione sul tributo è possibile contattare gli uffici del Servizio Tributi (0547294/298/301 – fax 0547356838) o consultare il sito INTERNET comunale all'indirizzo : www.comune.cesena.fc.it/tributi/index.asp.

Cesena, 5 maggio 2008

**IL DIRIGENTE di SETTORE
Dott. Gabriele Gualdi**